

Vincolo Idrogeologico

Le aree del territorio comunale sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 sono individuate nella cartografica dedicata del Sistema Informativo Territoriale della Città di Alba Adriatica visibile al seguente link <https://www.areasitalba.it/default.aspx?action=set&res=1920x975>

• AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO

Con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 10 del 3.02.2017 della L.R. n.5/2017 di modifica della [L.R. del 04.01.2014 n.3](#) "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo", la competenza al rilascio dell'autorizzazione idrogeologica ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis della suddetta L.R. n.3/2014 per interventi su aree sottoposte a tutela ai sensi del [R.D.L. n. 3267/1923](#), era stata subdelegata ai comuni (ad eccezione delle zone agricole e da quelle boscate). La Regione aveva mantenuto le competenze, su tutte le aree vincolate, per il rilascio dell'Autorizzazione c.d. a sanatoria, ovvero per opere e lavori già realizzati (art. 30-bis della L.R. n. 3/2014).

Le competenze sono ulteriormente migrate ai Comuni con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 190 del 1.12.2021 della L. R. n. 23 del 29.11.2021 "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni", in particolare dell'art. 37 che ha apportato sostanziali modifiche [all'art. 30 della L.R. n.3/2014 sostituendo i commi 5 e 5-bis e inserendo il comma 5-ter](#), così come di seguito:

5. I movimenti di terra e di roccia nei [boschi](#) (così come definiti nell'articolo 3 della medesima L. R. 3/2014 n.d.a.) e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione.

5-bis. L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale per:

1. a) la [trasformazione dei boschi](#);
2. b) le trasformazioni dei [terreni saldi](#) (un terreno è definito, ai sensi dell'art. 30, comma 5, saldo o rinsaldato se abbandonato dalle coltivazioni da oltre 15 anni, n.d.a.) in terreni soggetti a periodica lavorazione;
3. c) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli [34](#) e [37](#).

5-ter. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma.

In forza delle modifiche [all'art. 30 bis della L.R. n. 3/2014](#) apportate sempre dall'art.37 della L.R. n. 23/2021 **sono migrate ai Comuni anche le competenze c.d. a sanatoria**, ovvero per opere e lavori già realizzati.

Compiti dell'Ufficio:

L'istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione c.d. Vincolo idrogeologico deve verificare che gli interventi proposti, pubblici o privati, non possano comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o siano in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e deve verificare che le soluzioni tecniche proposte siano considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo ([art. 30, comma 6 della L.R. 3/2014](#)). Per tale motivo la [modulistica](#) da allegare all'istanza fornisce indicazioni sui contenuti minimi che la relazione geotecnica (di competenza dello strutturista) e la relazione geologica (di competenza del geologo) devono necessariamente sviluppare, oltre alle dichiarazioni che istante e strutturista devono sottoscrivere.